

Oggetto: INTERPORTO DELLA TOSCANA CENTRALE S.P.A. PATTO PARASOCIALE

Sull'argomento relaziona il Presidente, ricordando che la Camera di Commercio di Pistoia-Prato è socia dell'Interporto della Toscana Centrale s.p.a. nella quale detiene una partecipazione dell'11,40%.

La compagine sociale risulta così composta da quattro soci pubblici - Comune di Prato (41,45%), Regione Toscana (12,51%), CCIAA di Pistoia-Prato (11,40%) e CCIAA di Firenze (11,40%) – e da soci privati tra cui i quali si ricorda la Banca Popolare di Vicenza in LCA (18,23%).

La società gestisce l'interporto della Toscana Centrale, polo logistico di riferimento che offre strutture e servizi alle imprese quali i magazzini generali e doganali, servizi intermodali ed immobiliari, in una posizione strategica per le imprese della circoscrizione della Camera di Commercio in quanto si trova sull'asse nord-sud dell'Italia e tra le coste dell'Adriatico e del Tirreno. L'infrastruttura riveste carattere strategico per il sistema economico locale per lo sviluppo della intermodalità gomma-rotai a tesa a migliorare la catena delle forniture e delle filiere manifatturiere presenti nel territorio regionale. Nel piano di razionalizzazione delle partecipazioni, adottato dalla Giunta lo scorso dicembre, la società è stata ritenuta strategica ed è stata prevista la definizione di un patto parasociale tra i soci pubblici attraverso il quale gli stessi potranno coordinarsi in merito agli indirizzi da impartire alla società in materia di scelte finanziarie e gestionali strategiche.

Nel corso di una serie di incontri tra gli uffici dei soci pubblici, è stato definito un testo i cui elementi salienti sono costituiti da:

- Previsioni dei quorum costitutivi e deliberativi per l'assunzione delle decisioni, ed in particolare la necessità del consenso unanime di tutti i soci firmatari per:
 - tutti gli argomenti oggetto delle riunioni dell'assemblea straordinaria dei soci, o quelle delle riunioni di assemblea ordinaria per le quali è previsto un quorum qualificato;
 - approvazione del bilancio di esercizio e destinazione degli utili;
 - approvazione del Piano Industriale e di qualsiasi altro documento di programmazione di valenza strategica;
 - nomina organi e determinazione dei compensi;
 - ogni autorizzazione di competenza assembleare eventualmente richiesta per il compimento di atti gestori;
 - indirizzi e obiettivi previsti nei documenti di programmazione dei soci e oggetto di recepimento da parte della società, in particolare quelli relativi al contenimento delle spese di funzionamento di cui all'art. 19 c. 5 del TUSP.
- Governance della società con un consiglio di amministrazione di 5 membri così designati:
 - il Presidente dalla Regione Toscana
 - l'Amministratore delegato dal Comune di Prato
 - un consigliere dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato
 - un consigliere dalla Camera di Commercio di Firenze.
- Il collegio sindacale sarà invece formato dal Presidente, la cui nomina sarà riservata ai soci privati, mentre Regione e Comune designeranno ciascuno un sindaco effettivo e le Camere di Commercio designeranno ciascuna un sindaco supplente.

Segue un confronto tra i membri di Giunta, al termine del quale,

LA GIUNTA

UDITO il Relatore;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante il riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 219 recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura”;

VISTO il vigente Statuto della Camera di Commercio di Pistoia-Prato approvato con deliberazione consiliare n. 7/2020 del 02.12.2020;

RICORDATO che la Camera è socia di Interporto della Toscana Centrale s.p.a. con una partecipazione pari al 11,40% del capitale sociale;

VISTO lo Statuto della società;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

VISTO il Piano di razionalizzazione per l’anno 2023 delle partecipazioni societarie, adottato dalla Giunta con delibera n. 104 del 5.12.2022 a norma dell’articolo 20 del sopra citato testo unico;

Visto l’articolo 2341-bis del codice civile in materia di patti parasociali nelle società per azioni;

VISTA la bozza di patto parasociale predisposta dal tavolo tecnico dei soci pubblici, Regione Toscana, Comune di Prato, Camera di Commercio di Pistoia-Prato e Camera di Commercio di Firenze, che detengono complessivamente il 76,76% del capitale della società;

ESAMINATO E CONDIVISO il contenuto del patto parasociale, da ritenersi idoneo ad assicurare l’esercizio di un controllo pubblico esercitato in forma congiunta;

VALUTATA la compatibilità delle decisioni di cui alla presente deliberazione con le disposizioni del D. Lgs. 175/2016, in particolare con riguardo all’art. 1 (principio di efficiente gestione, tutela della concorrenza e del mercato e razionalizzazione della spesa pubblica), e dell’art. 12, ovvero assenza di profili di pregiudizio al valore della partecipazione;

All’unanimità,

DELIBERA

di approvare il patto parasociale tra i soci pubblici richiamati in premessa della società Interporto della Toscana Centrale S.p.A., che allegato al presente provvedimento (allegato “A”), ne forma parte integrante e sostanziale, fatte salve quelle modifiche, di natura meramente formale, che fosse opportuno apportare in sede di sottoscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Dalila Mazzi)

Allegato A
Deliberazione di Giunta n. 101/23
del 26.10.2023

Interporto della Toscana Centrale S.p.A.
Schema Patto Parasociale sindacato di voto

Pagine 10 (compresa la copertina)

SCHEMA PATTO PARASOCIALE SINDACATO DI VOTO

PATTO PARASOCIALE

tra:

Regione Toscana

e

Comune di Prato

Camera di Commercio Pistoia - Prato

Camera di Commercio Firenze

In relazione alla società

Interporto della Toscana Centrale S.p.A.

L'anno 2023, il giorno.....del mese di

Regione Toscana (C.f. 01386030488), ente territoriale di diritto pubblico, con sede legale in Firenze, Piazza Duomo n. 10, 50122, in persona dell'Assessore Stefano Baccelli delegato dal legale rappresentante Presidente della Giunta Regionale Eugenio Giani, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente qui rappresentato;

e

Comune di Prato (C.f. 84006890481), ente pubblico, con sede legale in Prato, Piazza del Comune n. 2, in persona del Sindaco e dunque legale rappresentante *pro tempore* Matteo Biffoni domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente qui rappresentato;

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Pistoia-Prato (C.f. 02427650979) ente pubblico, con sede principale in Prato, Via del Romito n. 71, in persona del legale rappresentante Dalila Mazzi domiciliato per la carica presso la sede dell'ente qui rappresentato; (d'ora innanzi anche C.C.I.A.A. Pistoia-Prato);

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze (C.f. 80002690487), ente pubblico, con sede principale in Firenze, Piazza dei Giudici n.3, in persona del Presidente e dunque legale rappresentante *pro tempore* Leonardo Bassilichi domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente qui rappresentato; (d'ora innanzi anche C.C.I.A.A. Firenze);

PREMESSO CHE:

- a. le Parti sono socie della società Interporto della Toscana Centrale – Prato (d'ora innanzi la "Società"), società esercente l'attività di promozione, di coordinamento e di realizzazione di

tutte le iniziative ed attività inerenti alla costruzione e all'esercizio in Prato di un Interporto per l'integrazione dei vari sistemi di trasporto, intesa a facilitare le operazioni connesse alla intermodalità dei carichi, per la movimentazione e la sosta temporanea delle merci nell'ambito interportuale, con sede legale in Prato (PO), Via di Gonfienti 4/4, codice fiscale, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese e Partita Iva n.00302320973, capitale sociale di Euro 13.245.000,09 (tredicimilioniduecentoquarantacinquemila/09), suddiviso in n. 63.071.429 azioni ordinarie del valore nominale di 0,21 ciascuna, nella seguente maniera:

- Regione Toscana, titolare di n. 7.889.420 azioni, rappresentanti il 12,51% del capitale sociale;
- Comune di Prato, titolare di n. 26.145.825 azioni, rappresentanti il 41,45% del capitale sociale;
- Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Pistoia-Prato, titolare di n. 7.187.500 azioni, rappresentanti l'11,39% del capitale sociale;
- Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, titolare di n. 7.187.500, rappresentanti l'11,39% del capitale sociale;

Richiamato lo statuto della società Interporto della Toscana Centrale Spa, allegato a) al presente patto;

- b. Regione Toscana ha approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 18 dicembre 2019 n. 81 la Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza Regionale per l'anno 2020 nella quale si ravvisa la necessità di sottoscrivere accordi parasociali con gli altri soci pubblici al fine di formalizzare la configurazione della società come organismo a controllo pubblico;
- c. Comune di Prato e C.C.I.A.A. Pistoia-Prato e C.C.I.A.A. di Firenze, sono altresì interessati a coordinare con Regione Toscana la propria azione nella Società Interporto della Toscana Centrale anche e soprattutto di promuovere un patto di sindacato rivolto a realizzare una influenza dominante nella società per determinare le scelte economiche e gestionali ritenute strategiche;
- d. La Regione, il Comune di Prato, C.C.I.A.A. Pistoia-Prato e C.C.I.A.A. di Firenze hanno valutato necessario adottare forme di stabilizzazione della attività di controllo, che evidenzino un presidio in grado di garantire la tutela degli interessi pubblici realizzati tramite la partecipazione sociale;
- e. Le parti concordano che è di loro comune interesse aggregare in un accordo di sindacato di voto le rispettive azioni sociali per consentire di disporre di una quota del capitale della società che permetta l'esercizio di una influenza dominante all'interno della società mediante l'individuazione di strategie industriali e l'assunzione di decisioni tali da dare impulso all'operatività della società ed al fine di assicurare che la società sia caratterizzata da un'unitarietà di gestione e di impostazione strategica nonché degli assetti proprietari, e a tale fine, hanno convenuto di addivenire alla sottoscrizione di un accordo di consultazione nonché di voto;

Tutto ciò premesso, le parti CONVENGONO e STIPULANO quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse, che le parti dichiarano di ben conoscere, sono parti integranti del presente contratto.

Articolo 2 – Oggetto

1. Le parti con il presente patto si danno reciprocamente atto e convengono che è loro comune interesse aggregare in un accordo di sindacato di voto le rispettive partecipazioni sociali per assicurare l'esercizio di un controllo pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 del Codice civile e della normativa vigente in materia di società pubbliche al fine garantire altresì l'individuazione di strategie industriali e permettere il buon andamento della società, così come disciplinato successivamente;

Articolo 3 - Strumenti finanziari conferiti al Patto

1. Gli strumenti finanziari conferiti al Patto sono costituiti unicamente da azioni ordinarie della Società, tutte dotate di diritto di voto (le "Azioni"). In particolare sono state conferite al Patto:
 - le n. 7.889.420 Azioni, rappresentanti il 12,51% del capitale sociale della Società detenute da Regione Toscana alla data del Patto e tutte le ulteriori Azioni che eventualmente la stessa dovesse venire a detenere nel corso della durata del Patto (le "Azioni RT"); e
 - le n. 26.145.825 azioni, rappresentanti il 41,45% del capitale sociale della Società, detenute dal Comune di Prato alla data del Patto e tutte le ulteriori Azioni che eventualmente la stessa dovesse venire a detenere nel corso della durata del Patto;
 - le n. 7.187.500 Azioni, rappresentanti l'11,39% del capitale sociale della Società, detenute dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Pistoia - Prato alla data del Patto e tutte le ulteriori Azioni che eventualmente la stessa dovesse venire a detenere nel corso della durata del Patto;
 - le n. 7.187.500 Azioni, rappresentanti l'11,39% del capitale sociale della Società, detenute dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze alla data del Patto e tutte le ulteriori Azioni che eventualmente la stessa dovesse venire a detenere nel corso della durata del Patto;

Articolo 4 - Soggetto aderenti al Patto

1. La tabella che segue indica: (i) i soggetti aderenti al Patto; (ii) il numero delle Azioni da ciascuno detenute nella Società e conferite al Patto; e (iii) la percentuale rappresentata da tali Azioni rispetto al totale delle azioni emesse dalla Società e al totale delle Azioni conferite al Patto.

Partecipanti al Patto	%	Numero Azioni	Valore capitale	Numero azioni conferite nel patto	% sul totale Azioni conferite
Comune di Prato	41,45%	26.145.825,00	5.490.623,25	26.145.825,00	54,01%
Regione Toscana	12,51%	7.889.420,00	1.656.778,20	7.889.420,00	16,30%
C.C.I.A.A. Pistoia-Prato	11,40%	7.187.500,00	1.509.375,00	7.187.500,00	14,85%
C.C.I.A.A. Firenze	11,40%	7.187.500,00	1.509.375,00	7.187.500,00	14,85%
	76,76%	48.410.245,00	10.166.151,45	48.410.245,00	100%

SEZIONE I – SINDACATO DI VOTO

Art. 5 – Organi sindacato di voto

1. Le parti costituiscono un sindacato di voto nei termini elencati nel seguente articolo.
2. Il sindacato di voto è costituito da:
 - a) Comitato del sindacato, e:
 - b) Presidente

Art. 6 - Comitato del sindacato

1. Il comitato del sindacato ha funzioni di coordinamento tra le parti che firmano il presente patto sociale è formato dai legali rappresentanti dei soci partecipanti, o loro delegati tramite forma obbligatoriamente scritta, ovvero da:
 - Presidente della Giunta della Regione Toscana;
 - Sindaco del Comune di Prato;
 - Presidente della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Pistoia-Prato;
 - Presidente della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze;
2. Il comitato del sindacato, nella prima riunione utile dopo la firma del patto, eleggerà un Presidente e un Segretario che resteranno in carica per tutta la durata del presente patto parasociale;
3. Il comitato si riunisce in via ordinaria ogni qualvolta sia necessario esprimere un voto, e in via straordinaria qualora un membro ne faccia richiesta alla Segreteria di Patto per discutere su questioni di interesse comune, con espresso impegno per il membro richiedente di rendersi parte diligente nella predisposizione della documentazione informativa e di tutto il materiale necessario per la trattazione delle materie poste all'ordine del giorno;
4. L'avviso di convocazione del Patto, che deve indicare l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, deve essere inviato dal Segretario del Comitato a ciascun altro membro del comitato a mezzo P.E.C. almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della data fissata per la riunione del comitato, e la riunione dovrà tenersi almeno 20 giorni prima della data dell'assemblea, o in via eccezionale e motivata con distanza temporale inferiore a 20 giorni, comunque tale da poter dibattere adeguatamente gli argomenti all'ordine del giorno e consentire ai soci di predisporre o integrare le deleghe assembleari con la conseguente indicazione di voto ;
5. Qualora vi fossero dei motivi tali da giustificare un caso di estrema urgenza, le parti possono essere convocate, con le stesse modalità indicate al paragrafo precedente, almeno 2 (due) giorni lavorativi antecedente alla data fissata per le riunioni, anziché almeno cinque giorni lavorativi antecedenti come previsto al precedente comma 4;
6. La modalità di svolgimento delle riunioni può essere anche in via telematica, mediante videoconferenza.

Art. 7 – Segreteria del sindacato

1. La segreteria del sindacato è istituita nell'Ente dal quale proviene il Presidente del comitato di sindacato;
2. Il Segretario, nominato su proposta del Presidente del sindacato parteciperà alle riunioni del comitato, coadiuverà il Presidente del sindacato nello svolgimento delle riunioni e provvederà a redigere il verbale della riunione;
3. il Segretario del Comitato provvederà alle convocazioni del Patto con le modalità di cui sopra all'art. 6 punto 4;

4. qualora l'ordine del giorno di convocazione del Comitato preveda oggetti che devono essere sottoposti successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci, il Segretario richiederà nei tempi utili, la relativa documentazione che dovrà essere trasmessa ai componenti del Comitato almeno 30 giorni prima dell'assemblea che delibererà sulla questione. A tale scopo, la Società provvederà a trasmettere nei tempi necessari al Segretario del sindacato ogni documentazione utile.

Art. 8 - Sindacato di voto

1. Ciascuna delle parti vincola, per le finalità di cui al sindacato di voto le proprie azioni sociali e si impegna a conferire nel sindacato tutte le ulteriori azioni che dovessero, direttamente o indirettamente, essere acquistate o sottoscritte da ciascuna delle parti o che dovessero comunque derivare per effetto di assegnazioni gratuite, conversioni o aumenti di capitale.
2. In merito alle materie su cui si esercita il diritto di voto si rinvia all'art. 12 del presente patto.

Art. 9 - Modalità di voto

1. Il quorum costitutivo si intende raggiunto con la presenza della totalità dei sottoscrittori.
2. In caso di mancata presenza di tutti i soci successiva al secondo incontro convocato sulla medesima questione, il quorum costitutivo si intende raggiunto con la presenza di tre sottoscrittori su quattro.
3. Le deliberazioni del Comitato del Sindacato sono assunte all'unanimità dei consensi. In caso di mancato consenso unanime, le deliberazioni saranno assunte nelle sedute successive alla prima, con il voto favorevole dei componenti presenti che rappresentano almeno il 60% del capitale Sindacato nel Patto.

Art. 10 - Composizione Organo Amministrativo

1. Per garantire le esigenze di collegialità della parte pubblica, le parti si impegnano ad esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea in modo che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, ai sensi del vigente Statuto, da n. 5 consiglieri così designati:
 - il Presidente dalla Regione Toscana;
 - l'Amministratore delegato dal Comune di Prato;
 - un consigliere dal Comune di Prato
 - un consigliere dalla Camera di Commercio di Pistoia e Prato;
 - un consigliere dalla Camera di Commercio di Firenze.
2. I soci convengono che sia opportuno che la società sia dotata di un Amministratore Delegato, ai sensi dell'articolo 20.1 dello Statuto, in alternativa alla figura del Direttore, e convengono che lo stesso sia indicato dal Comune di Prato, rimettendo al Consiglio di amministrazione le decisioni in merito alle deleghe e ai poteri.
3. I soci si impegnano a far votare ai propri rappresentanti, in sede assembleare, per il ruolo di Presidente, il soggetto designato da Regione Toscana
4. I partecipanti si impegnano affinché i nominativi dei candidati alla carica dell'organo amministrativo siano scelti, in ogni caso, tra soggetti in possesso di adeguate qualità professionali e morali, nonché di esperienza e di capacità gestionale e nel rispetto della parità di accesso agli organi sociali del genere meno rappresentato.
5. Le parti si impegnano a fare in modo che gli amministratori nominati sulla base delle loro designazioni, nell'assumere le delibere consiliari, si attengano alle linee di politica gestionale ed agli indirizzi concordati con la Regione e gli altri soci pubblici nell'interesse della società.

6. Il Patto prevede, inoltre, che, in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori della Società designati su indicazione di una delle parti, ciascuna parte farà quanto nelle proprie possibilità affinché il Consiglio di Amministrazione coopti nuovi amministratori in modo tale che la parte che l'ha designato possa far nominare altro amministratore in sua sostituzione.

Art. 11- Composizione del Collegio Sindacale

1. Le parti si impegnano ad esercitare il proprio diritto di voto in Assemblea in modo che il Collegio Sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti così nominati:
 - il Presidente del Collegio Sindacale sia nominato dal socio privato
 - un componente effettivo del Collegio Sindacale sia nominato dal Comune di Prato;
 - un componente effettivo del Collegio Sindacale sia nominato dalla Regione Toscana
 - i due membri supplenti dalla Camera di Commercio di Firenze e dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato;

Art. 12 - Funzionamento Comitato dei soci

1. Le delibere del Comitato relative agli argomenti di seguito indicati dovranno essere assunte con il voto favorevole di tutti i soci firmatari;
2. Le materie su cui i soci dovranno sempre votare in modo concorde, nel rispetto delle modalità previste nell'art. 9, sono:
 - tutti gli argomenti oggetto delle riunioni dell'assemblea straordinaria dei soci, o quelle delle riunioni di assemblea ordinaria per le quali è previsto un quorum qualificato;
 - approvazione del bilancio di esercizio e destinazione degli utili;
 - approvazione del Piano Industriale e di qualsiasi altro documento di programmazione di valenza strategica;
 - nomina organi e determinazione dei compensi;
 - ogni autorizzazione di competenza assembleare eventualmente richiesta per il compimento di atti gestori;
 - indirizzi e obiettivi previsti nei documenti di programmazione dei soci e oggetto di recepimento da parte della società, in particolare quelli relativi al contenimento delle spese di funzionamento di cui all'art. 19 c. 5 del TUSP;
3. I soci stipulanti il patto possono inoltre deliberare su quegli argomenti che, seppure non rientranti nelle materie di cui al comma 2 del presente articolo, siano ritenuti di interesse da parte dei soci stipulanti stesso.
4. In materia di sindacati di voto, al socio stipulante non può essere impedito di esercitare il diritto di voto in modo diverso da quanto stabilito nel patto, salvo rispondere dell'inadempimento del patto.

Art. 13 - Rapporti tra soci

1. Per raggiungere gli obiettivi indicati nei precedenti articoli del presente accordo, le parti convengono che è loro intenzione esprimere mediante una manifestazione unitaria il voto in modo che il voto di ciascun socio sindacato rappresenti la volontà comune di tutti loro come soci. Pertanto si danno atto reciprocamente che, ai fini delle votazioni in assemblea, essi costituiscono un unico blocco;

SEZIONE II - INADEMPIMENTI, PENALE, DURATA, MODIFICAZIONE DEL PATTO E

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 14 - Inadempimenti

1. In caso di inadempimento agli obblighi previsti dal presente accordo, il socio inadempiente, previa contestazione dell'inadempienza, dovrà corrispondere agli altri soci sindacati una penale risarcitoria da quantificare sulla base del danno subito dai soci e dalla società, e sulla base degli interventi necessari per eliminare gli effetti dell'inadempienza. Nel caso in cui non fosse possibile tale quantificazione, il socio inadempiente dovrà corrispondere agli altri soci, pro quota di partecipazione, un importo pari a euro 10.000,00 per ogni singola inadempienza.
2. Le penali sono applicate a cura del Presidente del Comitato, ovvero in caso di inerzia, su iniziativa di un altro Componente, che ne gestirà la procedura di recupero. Il ricavato delle penali verrà ripartito tra i soci sottoscrittori, con esclusione del socio inadempiente, in proporzione al numero delle azioni sindacate nel Patto, al netto delle spese sostenute per la procedura di recupero.
3. La corresponsione della penale avverrà in modo proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta nel patto alla data in cui l'inadempimento è accertato. La somma va corrisposta compatibilmente ai termini delle procedure di copertura di spesa degli enti partecipanti al patto, e comunque entro sei mesi dalla contestazione;
4. Resta comunque salvo il risarcimento per gli ulteriori danni a favore delle parti inadempienti.

Art. 15 - Durata

1. Il presente patto avrà una durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione da parte dei soci firmatari, salvo eventuale rinnovo.
2. Il presente patto potrà essere rinnovato su proposta di uno dei Soci sottoscrittori da trasmettere al Presidente ed agli altri Soci sottoscrittori, mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale dell'ente di appartenenza, al massimo, fino a tre mesi prima della scadenza di cui al comma 1. Ogni socio, entro il mese prima della scadenza del Patto, trasmette al Presidente del Comitato ed agli altri Soci, la propria volontà di rinnovare il Patto.
3. Il presente patto può essere rinnovato entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1.

Art. 16 - Modifiche all'accordo

1. Qualsiasi modifica apportata al presente accordo dovrà essere effettuata per iscritto e firmata dalla totalità dei firmatari del presente accordo.

Art. 17 - Situazione di Stallo

1. Qualora, in caso di disaccordo, i componenti del patto non riescano ad esprimere una manifestazione unitaria di volontà di cui all'articolo 13 "Rapporti fra i soci", il Comitato verrà convocato una nuova volta, sullo stesso ordine del giorno, entro un periodo non superiore a 15 giorni. Durante tale intervallo di tempo, i soci firmatari dovranno porre in essere ogni azione e sforzo per addivenire a una conclusione concorde, rimettendo la questione controversa al più alto livello delle rispettive organizzazioni, impegnandosi a riconsiderare in buona fede i motivi del disaccordo. Si applica l'articolo 9, comma 3.

Art. 18 - Invalidità

1. Qualsiasi articolo, clausola, o paragrafo del presente patto parasociale che sia o divenga illegittimo, invalido o privo di efficacia sarà considerato inefficace nei limiti di tale illegittimità, invalidità od inefficacia e non dovrà in alcun modo pregiudicare, nei limiti di quanto consentito ai sensi di legge, le altre disposizioni del presente patto parasociale.

Art. 19 - Rinunce

1. Nessuna rinuncia concernente una clausola di un diritto derivante dal presente patto parasociale deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia;
2. Nessuna rinuncia operata da una parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente patto parasociale deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

Art. 20 - Recesso

1. Alle parti spetta il diritto di recesso, esercitabile con un preavviso di 180 giorni così come disciplinato dall'art. 2341 bis, c.2, del c.c.

Art. 21 - Ulteriori accordi parasociali

1. Il presente patto parasociale e gli allegati ad esso relativi sostituiscono integralmente e rendono inefficaci qualsiasi altro contratto, rapporto, accordo, impegno od intesa, anche verbale, precedentemente intervenuti tra le parti in merito all'oggetto del patto parasociale;
2. È consentita, esclusivamente tra le Parti, la stipula di patti o convenzioni di natura parasociale, purché non in conflitto con alcuna delle disposizioni del Patto.

Art. 22 - Risoluzione delle controversie

1. Qualsivoglia controversia comunque iniziata in ordine alla interpretazione, validità, esecuzione, efficacia e risoluzione del presente Patto che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti sarà demandata al Foro di Prato competente in base alla territorialità e alla materia.

Art. 23 - Allegati

1. Al presente patto si allegherà lo statuto della società Interporto Toscano della Toscana Centrale.

Art. 24 - Privacy

1. Le Parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi ed i precetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679;
2. Le Parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta legge con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

Art. 25 - Legge applicabile

1. Il presente contratto è regolato dal diritto italiano;
2. Le Parti nel riconoscere che il presente accordo è stato concordato tra di loro su di un piano di assoluta parità negoziale, espressamente escludono che il medesimo debba essere

sottoposto alla disciplina delle clausole vessatorie recata dagli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano;

3. Il presente patto è sottoposto alla normativa nazionale vigente in materia.

_____, Li _____

Regione Toscana

.....

Comune di Prato

.....

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura Pistoia-Prato

.....

Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze

.....